

Co.Re.Co. – Comitato Regionale di Coordinamento del Piemonte
Segreteria tecnica presso Università degli Studi del Piemonte Orientale
Telefono: 0161 261501 – 0161 228449 – 0161 261566
Mail segreteria.coreco@uniupo.it

IL COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO DEL PIEMONTE

Visto il D.L. n.221 del 24 dicembre 2021 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, pubblicato in G.U. n.305 del 24 dicembre 2021, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria fino al 31 marzo 2022;

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute Speranza del 31 dicembre 2021, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano”, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021;

Dato Atto che la predetta Ordinanza colloca il Piemonte in c.d. “zona gialla”, con contestuale applicazione, a far data dal 3/01/2022 per una durata di quindici giorni, salvo nuova classificazione, delle misure restrittive previste all’art.9 bis, comma 2 bis del D.L. 22/04/2021 n.52 come modificato dal D.L. 30/12/2021 n.229;

Preso Atto delle decisioni del Consiglio dei Ministri, in data 5 gennaio 2022, in merito all’estensione dell’obbligo vaccinale, senza limiti d’età, a tutto il personale universitario e per quello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Preso Atto della circolare della Direzione Generale del Ministero dell’Università e Ricerca, in data 5 gennaio 2022;

TENUTO CONTO che:

- le singole Università piemontesi e gli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale hanno da tempo predisposto i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza;
- tutti gli Atenei e gli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale hanno da tempo messo in atto tutte le misure necessarie per garantire la tutela della salute di tutte le persone che frequentano gli edifici degli Atenei, secondo quanto indicato nell’allegato n. 18 del DPCM e nel rispetto delle disposizioni dell’ISS rendono tali presidi tra i più sicuri nel contrasto alla diffusione del contagio;

CONSIDERATA l'importanza di garantire la continuità didattica, l'efficacia della formazione universitaria e superiore, la necessità di garantire i servizi essenziali a supporto degli studenti ma senza trascurare l'andamento del quadro epidemiologico;

FATTA SALVA l’autonomia di ogni singolo Ateneo e degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, soprattutto in considerazione del fatto che i dati relativi ai contagi non sono omogenei sul territorio regionale;

APPROVA

Le seguenti Linee Guida

Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, co. 1, del d.l. n. 111/2021 convertito in legge n. 133/2021 secondo cui “le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza”, ciascun Ateneo e Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale definisce propri piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, nonché le ulteriori attività didattiche che potranno svolgersi in presenza, nel rispetto delle presenti Linee Guida e degli specifici protocolli di sicurezza adottati.

Ogni singolo Ateneo e Istituto di Alta Formazione Artistica o Musicale, in considerazione del fatto che i dati relativi ai contagi non sono omogenei sul territorio regionale e per ragioni peculiari di dimensione, diffusione territoriale e organizzazione della didattica potrà assumere specifiche determinazioni in merito all'erogazione delle attività formative e curriculari.

1. Le attività formative e curriculari potranno svolgersi in presenza. A beneficio degli studenti che non riescano a partecipare, per fragilità accertata, alle attività didattiche o curriculari in presenza, verranno garantite le modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.
2. Le attività formative e curriculari o le altre attività di tipo artistico presso le Istituzioni di alta formazione Artistica e Musicale potranno svolgersi in presenza. Potranno svolgersi in presenza anche le attività dei laboratori (o assimilabili) nonché quelle ulteriormente individuate dai piani di organizzazione della didattica. Gli utenti, ove possibile, dovranno indossare le mascherine FFP2 e rispettare tutte le prescrizioni necessarie alla prevenzione del contagio.
3. Le biblioteche universitarie, ai fini di consultazione e prestito, al pari dei laboratori e delle altre strutture che erogano servizi indispensabili agli studenti, potranno assicurare il servizio in presenza, gli utenti dovranno indossare le mascherine FFP2 e rispettare tutte le prescrizioni necessarie alla prevenzione del contagio.
4. Le sale studio potranno essere aperte, ma al fine di ridurre le possibilità di contagio l'accesso verrà regolamentato con l'adozione da parte degli utenti delle mascherine FFP2 e il rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza.
5. Le sessioni d'esame e le sedute di laurea potranno essere svolte in presenza. Nei casi in cui non sia possibile il ricorso alla modalità in presenza, gli Atenei e gli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale potranno prevedere, nei piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, lo svolgimento con modalità a distanza delle prove, delle sedute di laurea e degli esami di profitto programmati per la sessione di gennaio e di febbraio 2022, garantendo il rispetto delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento e dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità degli esami. Nel prevedere modalità a distanza per lo svolgimento delle prove, delle sedute di laurea e degli esami di profitto, gli Atenei e gli AFAM avranno cura di provvedere a utilizzare strumenti di connessione audio-video nonché apposite procedure e tecnologie che garantiscano l'identificazione del candidato, la qualità ed equità della prova e la corretta verbalizzazione del voto finale.
6. Le attività di ricerca potranno svolgersi in presenza, gli utenti dei laboratori dovranno indossare le mascherine FFP2 e rispettare tutte le prescrizioni necessarie alla prevenzione del contagio.
7. Le attività in presenza dovranno essere organizzate nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, nonché in base ai protocolli per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, definiti con disposizioni del Ministero della Salute.

Le presenti Linee Guida saranno aggiornate in conformità ai futuri provvedimenti governativi e all'evoluzione del quadro epidemiologico.

Vercelli, 7 gennaio 2022

Prof. Gian Carlo Avanzi
Presidente Co.Re.Co.